M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020945.25-07-2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
ex D. G. per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Divisione 7
Regime tecnico-amministrativo della nave e nautica da diporto
Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma

PEC: dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it

Al Consorzio operatori commerciali
diporto nautico c/o Studio D'Alessio
Via Silio Italico 45 - Castellammare di Stabia -
(legalidalessio@libero.it)

Alla Positano Jet c/o Studio Legale Marzuillo
avvmarzuillo@gmail.com

Alla Sant'Andrea s.r.l.
sgambardella@tiscali.it

Collegato al protocollo n. 20473
Class.: 35.02.00

OGGETTO:Requisiti di sicurezza unità da diporto adibite a noleggio – Art. 78 D.M. 146/2008.

Per opportuna conoscenza, avendo le parti in indirizzo partecipato ai lavori del tavolo tecnico istituito presso questa amministrazione centrale sulla problematica in argomento, si trasmette copia della circolare prot. n. 20473 in data 20.7.2016, emanata a firma congiunta dal Comando Generale della Capitanerie di Porto e da questa Direzione Generale, con la quale vengono chiariti gli aspetti relativi agli adempimenti di sicurezza e alle certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio con le unità da diporto, con particolare riguardo per quelle unità che intendano trasportare più di 12 passeggeri escluso l'equipaggio.

Si precisa che con comunicazione a parte si è provveduto ad estendere i contenuti della citata circolare alle autorità marittime periferiche per la loro puntuale applicazione.

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Maria Rujia

Pue

M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020473.20-07-2016

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale
per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Divisione 7
Regime tecnico-amministrativo della nave e nautica da diporto
Viale dell'arte, 16 - 00144 Roma
dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it

tit. 35.02.00

Alle Direzioni marittime
TUTTE
Alle Capitanerie di Porto
TUTTE
Agli Uffici Circondariali Marittimi
TUTTI
E, p.c. Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° - Studi giuridici e servizi d'istituto
Reparto 6° - Sicurezza della navigazione
SEDE

OGGETTO: Unità da diporto adibite a noleggio – Requisiti di sicurezza. - Art. 78 D.M. 146/2008.

Prosecuzione dp. 15036 del 6.8.2015.

Si premette che con il dispaccio cui si fa prosecuzione, nell'ambito di un inquadramento generale delle attività di trasporto passeggeri e di noleggio delle unità da diporto, peraltro fortemente sollecitato specie dalle imprese operanti in zone a forte traffico turistico, sono stati forniti da questa amministrazione centrale degli elementi di valutazione oggettivi per consentire, soprattutto alle autorità marittime periferiche, nell'espletamento delle proprie attribuzioni funzionali, di operare una distinzione tra le due attività, prevenendo, ed eventualmente sanzionando, comportamenti distorsivi della concorrenza.

Al riguardo si ricorda altresì che, data la complessità della materia, nel corso delle numerose riunioni presso il tavolo tecnico appositamente costituito con la partecipazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di operatori del settore, era stato convenuto di fornire i necessari chiarimenti attraverso passaggi successivi che affrontassero specifiche problematiche.

In relazione quindi a quanto stabilito negli incontri tenuti con gli operatori privati del noleggio e del trasporto si è concordato di formulare una seconda circolare relativa agli aspetti di sicurezza derivanti dall'applicazione dell'art. 78 del D.M. 146/2008 e di indicare quali siano le certificazioni necessarie alle unità da diporto adibite a noleggio.

Pertanto, con la presente circolare, condivisa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tenuto conto in particolare delle valutazioni espresse dal Reparto 6 competente in materia di sicurezza della navigazione, si ritiene di dettagliare quali siano i requisiti tecnici di sicurezza per le unità da diporto adibite a noleggio e precisare il relativo inquadramento voluto dal legislatore in materia.

ASPETTI DI SICUREZZA DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 78

1) Unità da diporto adibite a noleggio che trasportino fino a 12 passeggeri (escluso l'equipaggio)

Per quanto concerne le norme di sicurezza per le unità da diporto adibite al noleggio (natanti, imbarcazioni e navi) che trasportino fino a dodici passeggeri (escluso l'equipaggio) la normativa di sicurezza di riferimento è interamente contenuta nel Titolo III – Capo II del D.M. 146/2008 che stabilisce il possesso della relativa certificazione di sicurezza che dovrà indicare il numero massimo di passeggeri trasportabili (valore che terrà conto del numero di persone cui l'unità è abilitata a trasportare e che comunque non potrà essere superiore a dodici).

2) Unità da diporto adibite a noleggio che trasportino più di 12 passeggeri (escluso l'equipaggio)

Per quanto concerne invece le unità che trasportano più di dodici passeggeri, in relazione alla disciplina di cui all'art.78, comma 2, si prevede che a dette unità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme Solas 74 come emendata, per navi passeggeri, se in navigazione internazionale.
Per le sole unità in navigazione nazionale, si ribadisce quanto già chiarito nella circolare prot. 5203 del 02.4.2014, di questa Direzione Generale e cioè che ove la disciplina di cui al decreto legislativo 45/2000 non sia applicabile, a motivo del materiale di costruzione o della velocità sviluppata dall'unità, si applicherà in alternativa la disciplina del DPR 435/1991 (Regolamento di sicurezza).
Per meglio comprendere gli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza applicabile (D.Lgvo 45/2000 o DPR 435/1991 ovvero Convenzione SOLAS '74), si ritiene opportuno precisare che le unità adibite al noleggio che trasportino più di 12 passeggeri, ai fini dell'applicazione delle normative di sicurezza, devono essere considerate, sotto il profilo della sicurezza, navi destinate al trasporto passeggeri o navi passeggeri e, pertanto, le stesse dovranno essere in possesso di tutta la relativa certificazione di sicurezza come richiesta per un'unità adibita a detto servizio e avente pari caratteristiche tecniche (stazza e lunghezza) e medesima abilitazione alla navigazione.

Tale interpretazione è altresì avvalorata da quella espressamente enunciata dal legislatore nella relazione tecnica relativa all'art. 78 del D.M. 146/2008 che espressamente enuncia: "*In tale ottica si pone l'art. 78 che individua il campo di applicazione del Capo in esame, circoscrivendolo alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime e in quelle interne, con esclusioni di quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio. La norma è conforme alla normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione, secondo la quale* ***le unità di qualsiasi genere che trasportino a fini commerciali più di dodici passeggeri e siano dotate di equipaggio sono considerate navi da passeggeri****, cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 45/2000, se in navigazione nazionale, o le pertinenti norme dettate dalla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), se in navigazione internazionale.*"

Per quanto sopra, a titolo del tutto indicativo e non esaustivo, le unità da diporto adibite al noleggio che trasportino più di 12 passeggeri, in viaggi nazionali, oltre alla certificazione prevista dalla normativa applicabile come precedentemente richiamata (Certificato di sicurezza ai sensi del D.Lgvo 45/2000 ovvero Annotazioni di sicurezza/Certificato di idoneità ai sensi del DPR 435/1991), dovranno quindi essere munite anche della seguente certificazione e/o documentazione:

1. certificato di classe ovvero di certificato di navigabilità ove l'unità sia adibita alla navigazione in "acque tranquille" (circolare Mimerc della ex D.G. Navigazione e traffico marittimo Titolo Polizia della Navigazione – Serie III n.92 prot.3102300 in data 04.01.1994) per il servizio di trasporto passeggeri;
2. certificato di stazza, in quanto parametro tecnico di riferimento per l'applicazione dei requisiti di sicurezza;
3. indicazione della lunghezza, secondo la definizione della normativa di sicurezza applicabile;
4. prova di stabilità, istruzioni al comandante sulla stabilità e pesata nave;
5. prova pratica di velocità ai fini della valutazione dell'esclusione dalla normativa per unità veloci (HSC Code);
6. verbale spazi destinati ai passeggeri ai sensi del R.D. 20.05.1897, n.178;
7. piani ex art.35 del DPR 435/1991;
8. piano e certificazioni di cui alla normativa di sicurezza per i lavoratori marittimi (D. lgs 271/1999);
9. certificato di bordo libero (per le unità di stazza superiore a 150 tonnellate);
10. tabella di armamento.
11. Verbale ai servizi di bordo, per le unità di stazza uguale o superiore a 200 tonnellate.

Le stesse unità saranno soggette altresì, ai fini della certificazione di cui sopra, alle previsioni della seguente normativa:

- equipaggiamenti marittimi (D.P.R. 407/1999);
- sistema di gestione della sicurezza (Reg. (CE) 336/2006) con implementazione anche del sistema di registrazione dei passeggeri (ove applicabile).

Le unità che effettuano noleggio da diporto e che intendono trasportare più di 12 passeggeri dovranno pertanto attenersi al rispetto della normativa di sicurezza prevista per le navi passeggeri nel dettaglio sopra evidenziato, con conseguente inquadramento tra le unità da traffico.

Si evidenzia infatti che la Convenzione internazionale SOLAS prevede la necessità di inquadrare nella disciplina per le "navi passeggeri" tutte le unità che trasportino più di 12 passeggeri (Regola 2, lett. f), senza contare l'equipaggio, con la sola esclusione, per quanto concerne il diporto, delle unità che non effettuano navigazione a fini commerciali (Regola 3, para a, lett. v), e che tale convenzione costituisce l'estrinsecazione dei principi internazionalmente concordanti sulla primaria tutela della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Da ultimo occorre infine precisare che per le unità iscritte al RID, l'uso deve necessariamente essere circoscritto alle finalità del diporto e cioè alla navigazione esclusivamente di tipo sportivo e/o ricreativo, così come definito dall'art. 1 del D.lgs 171/2005.

Variazioni per usi diversi (quali quelle del trasporto passeggeri o traffico merci) senza i sopradescritti adempimenti tecnico-amministrativi costituiscono quindi fattispecie di utilizzo abusivo sanzionabile come evidenziato nella circolare 15036 del 6/8/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA
VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER
VIE D'ACQUA INTERNE
(Dr. Enrico Maria Pujia)

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
AMM. ISP. (CP) Vincenzo Melone